

REGIONE
TOSCANA



Repubblica Italiana

BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

Parte Seconda n. 3 del 22.1.2014

Supplemento n. 8

mercoledì, 22 gennaio 2014

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze - Fax: 055 - 4384620

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

SEZIONE II

- Statuti

UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO (Lucca)

Statuto.

SEZIONE II

- Statuti

UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO (Lucca)

Statuto.

SOMMARIO

CAPO I

PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI

- Art. 1 - Costituzione e scopo dell'Unione
- Art. 2 - Denominazione sede e gonfalone
- Art. 3 - Finalità
- Art. 4 - Principi dell'azione amministrativa
- Art. 5 - Principi della partecipazione
- Art. 6 - Funzioni fondamentali
- Art. 7 - Esercizio mediante convenzione di ulteriori funzioni e servizi
- Art. 8 - Servizi di prossimità
- Art. 9 - Esercizio di ulteriori funzioni affidate da altri soggetti pubblici
- Art. 10 - Subentro dell'Unione per l'esercizio di funzioni conferite o assegnate
- Art. 11 - Disposizioni generali

CAPO II

ORGANI DI GOVERNO

- Art. 12 - Organi di governo dell'Unione

CAPO III

IL CONSIGLIO

- Art. 13 - Composizione del consiglio
- Art. 14 - Disposizioni sulla rappresentanza di genere
- Art. 15 - Convalida degli eletti
- Art. 16 - Competenze del consiglio
- Art. 17 - Sedute e deliberazioni del consiglio
- Art. 18 - Convocazione
- Art. 19 - Diritti e doveri dei consiglieri
- Art. 20 - Durata in carica dei consiglieri e cause di ineleggibilità o di incompatibilità
- Art. 21 - Sostituzione dei consiglieri
- Art. 22 - Gruppi Consiliari
- Art. 23 - Commissioni Consiliari

CAPO IV

LA GIUNTA

- Art. 24 - Natura e composizione

Art. 25 - Funzionamento

Art. 26 - Competenze

CAPO V

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE

- Art. 27 - Modalità di elezione
- Art. 28 - Ruolo, attribuzioni e competenze
- Art. 29 - Il Vicepresidente
- Art. 30 - Cessazione

CAPO VI

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

- Art. 31 - Principi generali
- Art. 32 - Organizzazione degli uffici e dei servizi
- Art. 33 - Segretario
- Art. 34 - Funzioni di responsabilità
- Art. 35 - Atti di gestione
- Art. 36 - Vicesegretario dell'Unione
- Art. 37 - Personale dell'Unione
- Art. 38 - Procedimenti disciplinari

CAPO VII

ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

- Art. 39 - Principi generali
- Art. 40 - Finanze dell'Unione
- Art. 40-bis - Modalità di determinazione e ripartizione delle spese
- Art. 41 - Bilancio e programmazione finanziaria
- Art. 42 - Controllo di gestione
- Art. 43 - Rendiconto di gestione
- Art. 44 - Revisore dei conti
- Art. 45 - servizio di tesoreria
- Art. 46 - Patrimonio

CAPO VIII

DURATA, RECESSO E SCIoglIMENTO

- Art. 47 - Durata dell'Unione
- Art. 48 - Recesso di un comune
- Art. 48-bis - Recesso dalle funzioni
- Art. 49 - Effetti e adempimenti derivanti dal recesso
- Art. 50 - Scioglimento
- Art. 51 - Effetti, adempimenti ed obblighi derivanti dallo scioglimento

CAPO IX

MODIFICHE STATUTARIE

- Art. 52 - Modifiche statutarie

CAPO X

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 53 - Norme transitorie
 Art. 54 - Atti regolamentari
 Art. 55 - Inefficacia degli atti
 Art. 56 - Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili
 Art. 57 - Norme generali
 Art. 58 - Norma finale
 Art. 59 - Entrata in vigore

CAPO I PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI

Art. 1 Costituzione e scopo dell'Unione

1. I comuni di Barga, Borgo a Mozzano, Coreglia Antelminelli ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e della legge regionale 27 dicembre 2011 n. 68, costituiscono una Unione dei comuni Montani, di seguito denominata "Unione", secondo le norme dell'atto costitutivo e del presente statuto, per la gestione di una pluralità di funzioni e servizi di competenza dei comuni medesimi, per l'esercizio delle funzioni regionali già attribuite alla omonima comunità Montana e per effettuare una governance complessiva dei servizi e dei processi che riguardano il territorio di riferimento e le attività produttive e la popolazione ivi presente.

2. L'Unione di comuni è un ente locale che opera nel territorio coincidente con quello dei comuni che la costituiscono secondo i principi fissati dalla Costituzione, dal diritto comunitario e dalle norme statali e regionali.

3. L'Unione ha lo scopo di cooperare con i propri comuni per migliorare le condizioni di vita dei propri cittadini, di assicurare loro livelli adeguati di servizio e di promuovere lo sviluppo socio-economico, la tutela e la promozione del proprio territorio e dell'ambiente; pone particolare attenzione al superamento degli svantaggi causati dall'ambiente montano e dalla marginalità del proprio territorio, proseguendo l'opera della disciolta comunità Montana. Esercita altresì, le funzioni ed i compiti conferiti o assegnati dalla Regione, anche in attuazione della legge regionale n. 68 del 2011 ed in materia di agricoltura e foreste, nonché nelle funzioni di consorzio di bonifica montana, demanio regionale e difesa del suolo, attribuite ai sensi dell'articolo 53 della legge regionale n. 34 del 1994, e inoltre le funzioni ed i compiti affidati mediante convenzioni o accordi stipulati con la Provincia o con altri comuni, di norma, limitrofi, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 267 del 2000, dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990. Svolge gli altri compiti previsti dal presente statuto.

4. L'Unione è sede di confronto politico-istituzionale sui temi programmatici di valenza sovracomunale, per garantire maggiore autorevolezza distrettuale nelle sedi e nelle scelte programmatiche provinciali, regionali e nazionali.

5. All'Unione possono aderire nuovi comuni. Il consiglio comunale del comune che intende aderire delibera, con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, la volontà di aderire all'Unione, dichiarando la condivisione dello statuto e la disponibilità a partecipare alle spese generali dell'Unione, ivi compresa una quota di remunerazione di eventuali costi iniziali. La giunta dell'Unione formula le opportune modifiche statutarie e avvia il procedimento di cui all'articolo 52 del presente statuto. L'adesione decorre dall'entrata in vigore delle modifiche statutarie.

Art. 2 Denominazione sede e gonfalone

1. L'Unione assume la denominazione estesa "Unione dei comuni Media Valle del Serchio". Si identifica anche con la denominazione breve "Unione" e con l'acronimo "UCMVS", sulla base delle esigenze di comunicazione stabilite con decreto del presidente.

2. La sede istituzionale dell'Unione è situata nel comune di Borgo a Mozzano, in via Umberto I, 100; le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella predetta sede o nella sede dei comuni che la compongono e possono tenersi anche in luoghi diversi.

3. La giunta ha la facoltà nell'ambito del territorio dell'Unione di costituire uffici distaccati.

4. L'Unione è dotata di un proprio stemma e gonfalone la cui adozione, uso e riproduzione è disciplinato da apposito regolamento approvato dal consiglio dell'Unione.

Art. 3 Finalità

1. L'Unione persegue le seguenti finalità:

a) promuove e definisce gli obiettivi per la progressiva integrazione fra i comuni che la costituiscono, al fine di garantire una gestione efficiente, efficace ed economica dei servizi nell'intero territorio; costituisce, pertanto, l'ente di riferimento responsabile dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali;

b) costituisce ente di riferimento per il decentramento delle funzioni amministrative della Regione e della Provincia;

c) rappresenta un presidio istituzionale indispensabile per la tenuta, lo sviluppo e la crescita del sistema della montagna e delle realtà montane; è il frutto dell'evolu-

zione istituzionale e della trasformazione delle comunità Montane di cui eredita il ruolo e le funzioni;

d) rappresenta il livello istituzionale funzionale all'esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge;

e) provvede agli interventi speciali per la montagna disposti dall'Unione Europea, dallo Stato e dalla Regione, in ossequio alle leggi di cui al comma 2 dell'articolo 44 della Costituzione;

f) partecipa alla definizione delle politiche pubbliche per il territorio al fine di migliorare la qualità della vita dei cittadini dell'Unione, perseguendo anche la tutela e lo sviluppo delle aree montane;

g) cura gli interessi dei comuni che la costituiscono e li rappresenta nell'esercizio dei compiti da essi affidati; partecipa alla salvaguardia dei territori compresi nel proprio ambito al fine di perseguire l'armonico sviluppo socio-economico ed omogenee condizioni delle popolazioni ivi residenti, con particolare attenzione per quelle montane;

h) promuove, favorisce e coordina le iniziative pubbliche e private rivolte alla valorizzazione economica, sociale, ambientale e turistica del proprio territorio, curando unitariamente gli interessi delle popolazioni locali nel rispetto delle caratteristiche culturali e sociali ed al fine di promuovere la loro integrazione e l'uguaglianza delle opportunità;

i) promuove lo sviluppo ed il progresso civile dei suoi cittadini garantendo la partecipazione delle popolazioni locali alle scelte politiche ed all'attività amministrativa;

j) sostiene, attraverso opportuni incentivi, le iniziative di natura economica idonee alla valorizzazione di ogni tipo di risorsa attuale e potenziale;

k) favorisce l'introduzione di modalità organizzative e tecnico-gestionali atte a garantire livelli quantitativi e qualitativi di servizi omogenei nei comuni membri, con l'obiettivo di evitare svantaggi dovuti a condizioni montane;

l) promuove attività di programmazione e di tutela ambientale e favorisce la valorizzazione dei beni paesaggistici, ambientali e culturali;

m) fornisce alle popolazioni residenti nella zona, riconoscendo alle stesse funzioni di servizio che svolgono a presidio del territorio, gli strumenti necessari e idonei a superare le condizioni di disagio derivanti dall'ambiente montano e dalla marginalità territoriale;

n) favorisce la preparazione culturale e professionale della popolazione in relazione alle peculiari vocazioni territoriali;

o) sostiene il pieno inserimento sociale di tutti i soggetti svantaggiati o che sono in condizioni di disagio sociale, riconoscendo in particolare nella diversità tra le persone ed i sessi un valore capace di produrre un effettivo rinnovamento nella organizzazione sociale, favorendo in particolare le pari opportunità;

p) realizza le opere pubbliche di bonifica montana,

delle infrastrutture e dei servizi civici, in funzione del conseguimento di migliori condizioni di abitabilità e di un adeguato sviluppo economico;

q) prevede ed individua gli interventi da attuare da parte dell'Unione o dei singoli comuni, le iniziative volte al mantenimento ed alla diffusione di servizi di prossimità nei territori interessati da fenomeni di carenza o rarefazione dei servizi medesimi;

r) promuove l'attività di formazione professionale.

Art. 4

Principi dell'azione amministrativa

1. L'Unione, nell'esercizio dell'azione amministrativa:

a) si impegna a migliorare la qualità dei servizi offerti, ad ampliare la loro fruibilità nel territorio, a garantire la parità e la semplicità di accesso ai servizi, la tempestiva attuazione degli interventi di sua competenza e a contenere i relativi costi;

b) cura i rapporti con i comuni partecipanti e con gli altri enti pubblici uniformandosi al principio di leale collaborazione;

c) organizza l'apparato burocratico secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità;

d) promuove la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa;

e) sostiene i principi e le azioni di pari dignità ed opportunità e garantisce la presenza di entrambi i generi nel consiglio dell'Unione.

Art. 5

Principi della partecipazione

1. L'Unione promuove la partecipazione alla formazione delle scelte politico-amministrative. Garantisce l'accesso alle informazioni e agli atti dell'ente.

2. Tutti i cittadini possono rivolgere al presidente dell'Unione istanze, petizioni e proposte su materie inerenti l'attività dell'amministrazione.

3. L'Unione, nei procedimenti relativi all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di soggetti, può consultare associazioni di categoria e soggetti portatori di interessi diffusi.

4. Le modalità della partecipazione e dell'accesso sono stabilite da apposito regolamento adottato nel rispetto della normativa vigente.

Art. 6

Funzioni fondamentali

1. L'Unione esercita le funzioni fondamentali di seguito indicate:

a) Attività, in ambito comunale, di pianificazione di Protezione Civile e di coordinamento dei primi soccorsi, per tutti i comuni componenti l'Unione dalla data di costituzione dell'Unione;

b) Polizia Municipale e Polizia Amministrativa locale per tutti i comuni componenti l'Unione dalla data di costituzione dell'Unione;

2. I contenuti delle funzioni fondamentali di cui al comma 1, i procedimenti, i servizi e le attività che vi fanno capo sono disciplinati dalla legge statale e regionale. Disposizioni legislative successive che dispongano una diversa aggregazione delle funzioni fondamentali e/o una diversa denominazione non comportano necessariamente la modifica dello statuto; l'organo esecutivo è autorizzato a definire una ricomposizione delle funzioni associate sulla base del loro contenuto definito dalle nuove norme e ad assumere gli opportuni atti organizzativi.

3. Le modifiche relative alle funzioni oggetto dell'esercizio associato tra i comuni dell'Unione comportano la modifica dello statuto.

4. L'Unione svolge tutte le funzioni già trasferite o delegate dalla Regione Toscana alla comunità Montana, compresi tutti i rapporti gestionali e patrimoniali in essere. Esercita le funzioni ed i servizi attribuite/i dalle leggi regionali relative al settore agricolo-forestali, con particolare riguardo al Piano di Sviluppo Rurale, del patrimonio agricolo-forestale regionale e degli altri patrimoni ad esso assimilati, degli interventi forestali pubblici, del servizio antincendi boschivi e del vincolo idrogeologico forestale ai sensi della legge regionale n. 39 del 2000 e della legge regionale n. 77 del 2004 e di Consorzio di bonifica montana attribuite alla comunità Montana dalla Regione ai sensi dell'articolo 53 della legge regionale n. 34 del 1994.

5. Le modifiche e/o cessazioni di tutte o parte delle funzioni ed i servizi di cui al comma 1, costituiscono modifica statutaria; si applicano pertanto e comportano l'applicazione delle procedure previste dal presente statuto.

6. Per l'esercizio delle funzioni fondamentali, di cui al comma 1, l'Unione svolge le funzioni ICT, comprendenti la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, di banche dati, di applicativi software, l'approvvigionamento di licenze per il software, la formazione informatica e la consulenza nel settore dell'informatica.

Art. 7

Esercizio mediante convenzione di ulteriori funzioni e servizi

1. L'Unione può esercitare per conto dei comuni associati ogni altra funzione, servizio e attività che i comuni ritengono utile affidarle mediante convenzione. Con l'affidamento i comuni perseguono il principio della ricomposizione unitaria in capo all'Unione delle competenze amministrative relative a funzioni e servizi tra loro omogenei.

2. L'Unione può stipulare convenzioni ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e convenzioni ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale n. 68 del 2011, con altre unioni o con singoli comuni non appartenenti all'Unione, a condizione che quest'ultima risulti responsabile dell'esercizio associato e purché siano conseguiti più elevati livelli di efficienza, efficacia ed economicità da parte della medesima.

3. L'Unione approva la disciplina regolamentare per lo svolgimento della funzione.

4. Il termine di avvio della gestione associata è indicato nella convenzione associativa.

Art. 8

Servizi di prossimità

1. L'Unione promuove la diffusione e si adopera per il mantenimento dei servizi di prossimità nei territori interessati da fenomeni di carenza o rarefazione dei servizi medesimi, anche tramite forme innovative per lo svolgimento degli stessi e modalità di offerta improntate alla multifunzionalità.

2. L'Unione individua i servizi di prossimità di cui all'articolo 92 della legge regionale n. 68 del 2011, che possono essere attuati dalla stessa o dai comuni associati direttamente, ovvero attivando forme di sussidiarietà orizzontale, mediante specifici progetti finalizzati anche ad alleviare il disagio delle persone anziane e disabili nell'accesso ai servizi.

3. La diffusione ed il mantenimento dei servizi di prossimità è supportato dall'Unione, dai comuni associati, da altri soggetti pubblici o privati anche tramite la destinazione di contributi finanziari al raggiungimento degli obiettivi indicati nei progetti di cui al comma precedente, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 92 della legge regionale n. 68 del 2011.

4. Ai fini di cui sopra l'Unione predispone adeguati strumenti di rilevazione delle situazioni emergenti di disagio delle comunità locali, nonché sulle iniziative e sui risultati raggiunti in relazioni ai quali ne trasmette apposita relazione alla Regione Toscana.

*Art. 9**Esercizio di ulteriori funzioni affidate da altri soggetti pubblici*

1. L'Unione può assumere l'esercizio di funzioni di altri soggetti pubblici, diversi dagli enti locali, per esercitarle limitatamente al territorio dei comuni associati. L'esercizio di tali ulteriori funzioni deve consentire il raggiungimento di sinergie o risparmi di gestione, semplificazione dei rapporti con l'utenza e/o miglioramento dei rapporti con i cittadini.

2. L'assunzione delle ulteriori funzioni è effettuata mediante convenzione approvata dal consiglio dell'Unione con il voto favorevole dei sindaci dei comuni che rappresentano la maggioranza della popolazione residente nei comuni associati.

*Art. 10**Subentro dell'Unione per l'esercizio di funzioni conferite o assegnate*

1. Dalla data di estinzione della comunità Montana Media Valle del Serchio, l'Unione esercita le funzioni regionali già conferite alla comunità Montana o da questa esercitate, ai sensi dell'articolo 14, comma 9, della legge regionale n. 37 del 2008. Svolge altresì le funzioni già assegnate dai comuni, dalla Provincia e da altri Enti pubblici.

2. La modifica della disciplina regionale non comporta la modifica del presente statuto.

*Art. 11**Disposizioni generali*

1. Per lo svolgimento delle funzioni o dei servizi affidati dai comuni all'Unione, la disciplina regolamentare è adottata dall'Unione medesima.

2. Dalla data prevista per l'esercizio effettivo delle funzioni e dei servizi comunali da parte dell'Unione, i comuni non adottano atti in difformità.

3. L'esercizio delle funzioni, competenze e servizi propri dei comuni si attua attraverso le strutture organizzative, le risorse finanziarie ed umane dell'Unione e dei comuni associati.

4. Al termine di ogni esercizio finanziario l'Unione comunica a ciascun consiglio comunale l'andamento gestionale ed i risultati raggiunti nell'esercizio delle funzioni affidate, anche in riferimento agli elementi ed indicatori di cui all'articolo 40-bis del presente statuto.

5. L'Unione riconosce nel collegamento con i comuni

un elemento strategico per la propria piena funzionalità e la realizzazione di un'azione amministrativa coordinata e sinergica sull'intero territorio.

6. L'informazione rispetto agli enti locali partecipanti ed i collegamenti tra i comuni e gli organi dell'Unione sono assicurati attraverso lo svolgimento di una specifica funzione di collegamento e coordinamento attribuita alla giunta dell'Unione, nonché da una comunicazione costante realizzata attraverso l'apposito sito web dell'Unione.

7. Le comunicazioni tra gli enti aderenti inerenti le attività dell'Unione - informazioni, comunicazioni, richieste di dati e notizie e quant'altro - avvengono per via telematica, di norma a mezzo posta elettronica, anche non certificata, o in via residuale a mezzo telefax.

CAPO II

ORGANI DI GOVERNO

*Art. 12**Organi di governo dell'Unione*

1. Sono organi di governo dell'Unione:

- Il consiglio;
- La giunta;
- Il presidente.

CAPO III

IL CONSIGLIO

*Art. 13**Composizione del consiglio*

1. Il consiglio dell'Unione è composto dai sindaci e da due rappresentanti per ciascuno dei comuni che ne fanno parte, ovvero, nel caso di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, da quattro rappresentanti elettivi, due di maggioranza e due di minoranza, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 36 comma 3 della legge regionale n. 68 del 2011.

2. Sono rappresentanti del comune il consigliere comunale di maggioranza e il consigliere comunale di minoranza eletti dal consiglio comunale mediante voto disgiunto, cui partecipano separatamente i consiglieri di maggioranza, compreso il sindaco, ed i consiglieri di minoranza, compreso il candidato eletto consigliere ai sensi degli articoli 71, comma 9 ultimo periodo e 73 comma 11 del TUEL.

3. E' consigliere comunale di maggioranza il consigliere che nelle elezioni comunali è stato eletto nella lista collegata al sindaco; è consigliere comunale di minoranza il consigliere che nelle elezioni comunali è stato eletto

nella lista o in una delle liste non collegate al sindaco, compreso il candidato eletto consigliere ai sensi degli articoli 71, comma 9 ultimo periodo e 73 comma 11 del TUEL.

4. I nuovi rappresentanti del consiglio dell'Unione a seguito della cessazione, devono essere eletti da parte dei singoli consigli comunali entro trenta giorni dall'insediamento dei rispettivi consigli comunali. Decorso il termine di trenta giorni, se un comune non ha provveduto all'elezione dei propri rappresentanti, sono componenti a tutti gli effetti del consiglio dell'Unione il sindaco nonché i rappresentanti elettivi ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale n. 68 del 2011.

5. E' compito del sindaco comunicare all'Unione i nominativi dei rappresentanti eletti dal consiglio comunale e gli eventuali nominativi di coloro che risultano componenti ai sensi del comma 4. La comunicazione attesta che i rappresentanti non si trovano in una delle condizioni di cui all'articolo 58 del decreto legislativo n. 267 del 2000, ovvero non sono decaduti, rimossi o sospesi dalla carica ricoperta nel comune ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo medesimo.

6. Il consiglio comunale può sostituire, in ogni tempo, i suoi rappresentanti eletti o individuati ai sensi del comma 4.

7. In caso di scioglimento di un consiglio comunale è rappresentante del comune il commissario che gestisce il comune. Il numero dei componenti del consiglio dell'Unione è corrispondentemente ridotto fino all'entrata in carica dei nuovi rappresentanti del comune.

Art. 14

Disposizioni sulla rappresentanza di genere

1. Le disposizioni del presente articolo sono volte a garantire la rappresentanza di entrambi i generi nel consiglio dell'Unione, ai sensi dell'articolo 28, comma 1, della legge regionale n. 68 del 2011, e prevalgono sulle altre disposizioni statutarie che disciplinano l'elezione dei rappresentanti del comune nel consiglio dell'Unione.

2. Ai fini del presente articolo, per "genere prevalente nel consiglio comunale" si intende il genere maschile o femminile quando questo è della metà più uno dei consiglieri componenti il consiglio comunale, considerati senza includere il sindaco.

3. In ciascuna delle votazioni disgiunte per l'elezione dei consiglieri di maggioranza e di minoranza, in caso di parità di voti, è eletto il consigliere comunale di genere diverso da quello prevalente nel consiglio comunale.

4. Quando i rappresentanti che spettano al comune nel consiglio dell'Unione sono, oltre al sindaco, in numero di quattro, e il sindaco è dello stesso genere di quello prevalente nel consiglio comunale e tra i consiglieri vi sono persone di entrambi i generi, si procede, con voto disgiunto limitato a uno, prima all'elezione dei due rappresentanti di minoranza, e poi all'elezione dei due di maggioranza. Se nessuno dei rappresentanti di minoranza che risultano eletti è di genere diverso da quello prevalente nel consiglio comunale e tra i consiglieri di maggioranza vi sono persone di entrambi i generi, la votazione per l'elezione dei rappresentanti di maggioranza è valida solo se risulta eletto almeno un rappresentante di genere diverso da quello prevalente nel consiglio comunale. Se la prima votazione non è valida, i consiglieri di maggioranza procedono ad una seconda votazione, che è valida solo se risulta eletto almeno un rappresentante di genere diverso da quello prevalente nel consiglio comunale. Se la seconda votazione non è valida, i consiglieri di maggioranza procedono ad una terza votazione, che è valida anche se non risulta eletto nessun rappresentante di genere diverso da quello prevalente nel consiglio comunale.

Art. 15

Convalida degli eletti

1. Il consiglio dell'Unione provvede, nella prima seduta utile, mediante apposita deliberazione da assumere all'inizio della seduta, alla convalida dei consiglieri eletti o individuati di diritto, previa verifica di eventuali casi di incompatibilità.

Art. 16

Competenze del consiglio

1. Il consiglio esercita l'attività d'indirizzo e controllo politico amministrativo dell'Unione. La competenza del consiglio è limitata all'approvazione degli atti fondamentali di cui all'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000, salvo quanto diversamente stabilito dal presente statuto.

2. Il consiglio adotta un regolamento di funzionamento approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

3. Il consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'Unione.

Art. 17

Sedute e deliberazioni del consiglio

1. Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvo i casi in cui la legge o il regolamento stabiliscano diversamente.

2. L'approvazione dei provvedimenti che individuano gli interventi aggiuntivi per la montagna ai sensi della legislazione regionale applicabile, è subordinata anche al voto favorevole dei sindaci che rappresentino la maggioranza della popolazione residente nei comuni montani.

3. L'approvazione dei provvedimenti consiliari aventi per oggetto le funzioni affidate all'Unione come previsto dall'articolo 6 comma 1, del presente statuto, è subordinata anche al voto favorevole dei sindaci, se presenti, che rappresentino la maggioranza della popolazione dei comuni tenuti all'esercizio obbligatorio delle funzioni fondamentali.

4. In seconda convocazione la seduta del consiglio è valida purché intervenga almeno 1/3 dei consiglieri senza computare a tal fine il presidente. Se anche la seduta di seconda convocazione rimane deserta, quella successiva (la terza) deve considerarsi di prima convocazione. Essa avrà luogo in altro giorno e sarà convocata con le modalità previste per la prima convocazione.

5. Salva diversa disposizione di legge o statutaria, le votazioni sono palesi; le sole votazioni concernenti giudizi sulle persone devono essere adottate a sedute e scrutinio segreto e il consiglio delibera validamente con i quorum previsti dai commi 1 e 4 precedenti e con il voto favorevole della metà più uno dei membri che hanno partecipato al voto. Sono fatti salvi i casi in cui siano richieste, dal presente statuto, da leggi o regolamenti, maggioranze diverse o quorum speciali.

6. Gli astenuti obbligati, perché interessati, debbono assentarsi mentre quelli volontari si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti. Sin dall'inizio dell'esame dei punti all'ordine del giorno rispetto ai quali alcuni consiglieri abbiano un interesse diretto o di parenti e affini fino al quarto grado, in relazione all'oggetto ed al contenuto delle deliberazioni da assumere, questi debbono astenersi dal prendere parte alla votazione ed allontanarsi dal luogo dove si tiene il consiglio.

7. In caso di votazione segreta le schede bianche e le nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

8. Non si può procedere in alcun caso al ballottaggio, salvo che la legge od il presente statuto dispongano altrimenti.

9. Alle sedute del consiglio partecipa il segretario con il compito di riprodurre nel verbale lo svolgimento delle operazioni relative alla adunanza e di raccogliere in tale verbale la volontà espressa dal consiglio.

10. Le deliberazioni del consiglio sono sottoscritte dal segretario e dal presidente o da chi, a norma di legge o di statuto, ha presieduto la seduta. Il verbale è approvato dal consiglio in una delle sedute successive a quella cui si riferisce.

11. Tranne il caso di sedute a votazioni segrete la partecipazione al consiglio può avvenire anche attraverso apparati di videoconferenza o di altre tecnologie che consentano l'identificazione del consigliere, la possibilità della espressione e della manifestazione della volontà.

Art. 18 Convocazione

1. Il consiglio è convocato dal presidente:

- a) per determinazione del medesimo;
- b) su richiesta di un quinto dei consiglieri in carica;
- c) su deliberazione della giunta.

2. La convocazione del consiglio, a firma del presidente, è pubblicata all'albo pretorio on line e spedita ai consiglieri, agli indirizzi da questi comunicati, almeno cinque giorni prima della data di adunanza. I giorni devono essere pieni, non calcolando né il giorno di spedizione né quello dell'adunanza.

3. In casi eccezionali e motivati in cui si renda necessaria una convocazione d'urgenza, il relativo avviso deve essere notificato e recapitato, attraverso mezzi che consentano l'accertamento della trasmissione (fax o telegramma, fonogramma, posta elettronica, SMS), almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza. Le modalità sopra indicate possono essere adottate come metodo ordinario di convocazione su richiesta del consigliere o se previste nel regolamento di funzionamento del consiglio in maniera tale da consentire la verifica della ricezione delle convocazioni anche attraverso strumenti informatici di certificazione o telefonici.

4. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione nonché degli argomenti iscritti all'ordine del giorno. Eventuali integrazioni o modifiche all'ordine del giorno stesso devono essere fatte pervenire ai consiglieri almeno ventiquattro ore prima della relativa seduta.

5. Tutte le proposte deliberative relative agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositate presso la segreteria almeno tre giorni prima dell'adunanza affinché i consiglieri ne possano prendere visione.

6. Il deposito delle proposte deliberative degli atti relativi agli strumenti di programmazione generale e dei

regolamenti deve avvenire almeno cinque giorni prima della adunanza.

Art. 19

Diritti e doveri dei consiglieri

1. Spettano ai consiglieri dell'Unione i diritti stabiliti dalla legge per i consiglieri comunali, che sono esercitati seguendo le procedure e le modalità previste dallo statuto e dalle disposizioni regolamentari adottate dall'Unione.

2. I consiglieri rappresentano l'intera collettività ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

3. Secondo le modalità previste dal regolamento i consiglieri esercitano il diritto:

- a) di presentare proposte di propria iniziativa;
- b) di intervento nella discussione, di presentare emendamenti, interrogazioni, interpellanze e mozioni;
- c) di ottenere informazioni sull'attività dell'Unione, sulla gestione dei servizi, nonché sull'andamento degli Enti e Aziende a cui l'Unione partecipa o che controlla.

4. I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici dell'Unione, direttamente senza possibilità di conferimento di delega o procura, tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, hanno altresì diritto di ottenere copia degli atti, documenti utili per l'espletamento del proprio mandato, nell'ambito delle norme di legge, del presente statuto e del regolamento del consiglio.

5. Il consigliere impronta il proprio comportamento al principio di leale collaborazione al quale sono tenuti tutti i soggetti pubblici; ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie e gli atti ricevuti nei casi specificatamente previsti dalla legge; è tenuto al rispetto della riservatezza secondo le disposizioni di legge e alla non divulgazione di atti e notizie che possano nuocere all'interesse pubblico o ledere i diritti di terzi.

Art. 20

Durata in carica dei consiglieri e cause di ineleggibilità o di incompatibilità

1. Nel caso di scioglimento del consiglio dell'Unione ai sensi dell'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni debbono esprimere i nuovi rappresentanti per la formazione del consiglio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di scioglimento.

2. I relativi atti, esecutivi ai sensi di legge, sono inviati dai comuni al commissario nominato con il decreto di scioglimento che provvede all'insediamento del consiglio una volta che siano pervenuti i nominativi di almeno i tre quarti dei componenti la stessa, salvo diversa

disposizione di legge. Decorso il termine di cui al comma 1, si applica il comma 4 del precedente articolo 13.

3. Nel caso di elezioni amministrative parziali riguardanti uno o più comuni ricompresi nell'Unione, il comune o i comuni interessati dal turno elettorale rinnovano le proprie rappresentanze nel consiglio secondo i criteri e le modalità di cui agli articoli 13 e 14.

4. Ai consiglieri dell'Unione si applicano tutte le cause di incompatibilità previste dalle leggi vigenti.

Art. 21

Sostituzione dei consiglieri

1. La sostituzione dei singoli membri nel consiglio può verificarsi nei seguenti casi:

- a) dimissioni;
- b) decadenza per mancato intervento alle sedute del consiglio;
- c) revoca;
- d) perdita della qualità di consigliere comunale;
- e) morte o altre cause previste dalla legge.

2. La decadenza può essere dichiarata, su iniziativa del presidente dell'Unione, dal consiglio comunale interessato per assenza ingiustificata a più di cinque sedute consecutive del consiglio. Sono assenze giustificate quelle per motivi di salute propria o di familiari, per lavoro, oltre a quelle indicate nel regolamento di funzionamento del consiglio; è concesso all'interessato il termine di 10 giorni dalla notifica di proposta di decadenza per fornire specifici motivi di giustificazione.

3. Il procedimento di decadenza ha inizio con la contestazione delle assenze da parte del presidente e con l'invito a far valere eventuali cause giustificative entro il termine perentorio di dieci giorni. Nella prima seduta successiva, alla quale può partecipare anche l'interessato, il consiglio valuta le giustificazioni addotte e decide se pronunciare o meno la decadenza del consigliere. La decadenza ha effetto immediato dal momento di approvazione della decisione da parte del consiglio.

4. Le dimissioni da membro del consiglio devono essere presentate al presidente dell'Unione il quale ne dà comunicazione al sindaco del comune interessato. Tali dimissioni sono irrevocabili e non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci dalla data di acquisizione al protocollo dell'Unione.

5. Nei casi di decadenza o dimissioni di consiglieri dell'Unione, i consigli comunali ai quali essi appartengono provvedono, entro trenta giorni dalla data in cui è pronunciata la decadenza o sono presentate le dimissioni, ad eleggere il nuovo consigliere dell'Unione. Decorso il

termine, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 4, del presente statuto.

6. La decadenza e le dimissioni da consigliere comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dal regolamento del consiglio comunale d'appartenenza, determinano la decadenza dalla carica di consigliere dell'Unione appena divenute efficaci.

7. I provvedimenti di decadenza, di revoca, di presa d'atto della perdita della qualità di consigliere comunale, di presa d'atto della morte sono trasmessi dallo stesso sindaco al presidente dell'Unione il quale ne informa il consiglio che ne prende atto.

Art. 22

Gruppi Consiliari

1. I consiglieri dell'Unione si possono costituire in gruppi consiliari.

2. La costituzione dei gruppi consiliari e l'adesione ad un determinato gruppo sono riservate alla libera scelta di ciascun consigliere. I gruppi consiliari nominano i rispettivi capigruppo e ne danno comunicazione scritta al presidente dell'Unione.

3. Ciascun gruppo consiliare deve essere composto almeno da due consiglieri. I consiglieri che non aderiscono a nessun gruppo consiliare entrano a far parte del gruppo misto indipendentemente dal numero dei consiglieri che vi conferiscono.

4. Il regolamento del consiglio dell'Unione può disciplinare le modalità di costituzione dei gruppi consiliari con le relative attribuzioni e l'istituzione della conferenza dei capigruppo.

5. Ai capigruppo consiliari viene data notizia per posta elettronica o, in mancanza, per posta ordinaria della pubblicazione all'albo pretorio on line delle deliberazioni adottate dalla giunta con il relativo elenco.

Art. 23

Commissioni Consiliari

1. Il consiglio per l'esercizio delle proprie funzioni può avvalersi di commissioni consiliari composte da consiglieri dell'Unione, nel rispetto dei criteri di rappresentanza proporzionale dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

2. Il regolamento può prevedere commissioni consiliari permanenti con funzioni referenti, redigenti, di controllo, consultive ed istruttorie, indicandone il numero, gli ambiti di attività e il funzionamento; può prevedere

anche le modalità per l'istituzione di commissioni speciali a carattere temporaneo e di indagine o di studio su specifiche questioni che comunque interessano l'Unione.

CAPO IV

LA GIUNTA

Art. 24

Natura e composizione

1. La giunta è l'organo di governo operativo dell'Unione.

2. La giunta è composta dal presidente, che la presiede, e da tutti i sindaci dei comuni associati che siano stati proclamati eletti nelle elezioni comunali, salvo i casi di incompatibilità previsti dall'articolo 36 comma 1 della legge regionale n. 68 del 2011. All'atto della proclamazione, il sindaco eletto sostituisce ad ogni effetto nella giunta dell'Unione il sindaco cessato.

3. Nel verbale della prima seduta utile della giunta si dà atto dei motivi per i quali in luogo del sindaco partecipa il vicesindaco o il commissario.

Art. 25

Funzionamento

1. La giunta è convocata e presieduta dal presidente dell'Unione.

2. La convocazione avviene tramite invio dell'ordine del giorno per posta elettronica o fax almeno un giorno prima della riunione, salvo i casi di urgenza. La riunione avviene normalmente presso la sede istituzionale dell'Unione o presso le sedi comunali, anche per collegamento telematico in videoconferenza, salvo quando la deliberazione comporti apprezzamenti su qualità personali di soggetti individuati. Con la presenza e l'accordo di tutti i componenti, l'ordine del giorno può essere integrato nel corso della seduta.

3. La giunta opera con proprie deliberazioni collegiali che sono pubblicate all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi. Le sedute, di norma, sono riservate, salvo diversa decisione della giunta stessa, e sono valide quando vi partecipano almeno la maggioranza dei componenti, salvo diversa disposizione di legge o di regolamento. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti. Le votazioni sono sempre a scrutinio palese, salvo quando la deliberazione comporti apprezzamenti su qualità personali di soggetti individuati.

4. L'approvazione dei provvedimenti che individuano

gli interventi aggiuntivi per la montagna ai sensi della legislazione regionale applicabile, è subordinata al voto favorevole dei sindaci che rappresentino la maggioranza della popolazione residente nei comuni montani, determinata ai sensi dell'articolo 156, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

5. L'approvazione dei provvedimenti aventi per oggetto le funzioni affidate all'Unione articolo 6, comma 1, del presente statuto, è subordinata anche al voto favorevole dei sindaci, se presenti, che rappresentino la maggioranza della popolazione dei comuni tenuti all'esercizio obbligatorio delle funzioni fondamentali, determinata ai sensi dell'articolo 156, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

6. Alle sedute della giunta partecipano, se richiesti, i dirigenti e i funzionari dell'Unione e dei comuni e altri soggetti la cui presenza è considerata utile ai fini delle determinazioni da assumere.

7. Per la presentazione ai consigli comunali della proposta di approvazione o revisione dello statuto dell'ente viene richiesta l'unanimità dei componenti dell'organo esecutivo.

8. I sindaci dei comuni dell'Unione formulano la proposta unanime del presidente dell'Unione da sottoporre all'approvazione del consiglio.

9. Il segretario dell'Unione partecipa alle riunioni della giunta come consulente tecnico amministrativo, redige il verbale della adunanza e provvede agli adempimenti amministrativi conseguenti alle decisioni assunte.

10. La giunta può disciplinare il proprio funzionamento con regolamento approvato con i quorum di cui al comma 7.

Art. 26

Competenze

1. La giunta collabora con il presidente nel governo dell'Unione e nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio, al quale riferisce annualmente circa la propria attività; svolge attività propositive e di impulso nei confronti del consiglio stesso ed è autorizzata ad apportare, quando l'urgenza lo richiede, variazioni al bilancio di previsione, salvo ratifica entro sessanta giorni da parte dello stesso.

2. La giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadono

nelle competenze del presidente, previste dalle Leggi o dal presente statuto.

3. Le deliberazioni della giunta divengono esecutive il decimo giorno dopo la pubblicazione. La giunta può dichiarare le proprie deliberazioni immediatamente eseguibili con il voto della maggioranza dei propri componenti nei casi di cui all'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. La giunta riferisce annualmente al consiglio in merito all'esercizio delle funzioni conferite dai comuni associati.

CAPO V

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE

Art. 27

Modalità di elezione

1. Il presidente dell'Unione è eletto dal consiglio a rotazione fra i sindaci dei comuni associati con la maggioranza assoluta dei consiglieri, su proposta dei sindaci ai sensi dell'articolo 25 comma 8.

2. Se alla votazione non si raggiunge la maggioranza necessaria di cui al comma 1, l'elezione è rinviata a successive votazioni da tenersi non prima di otto e non oltre quindici giorni successivi l'una dall'altra.

3. Il presidente dell'Unione rimane in carica per un periodo di un anno. Al termine dello stesso l'elezione del nuovo presidente è riservata ai sindaci dei comuni che non hanno ancora ricoperto tale carica.

4. Il sindaco eletto nelle elezioni comunali in sostituzione del sindaco già presidente dell'Unione assume la carica di presidente dell'Unione dalla data di proclamazione a sindaco, e dura in carica per tutto il tempo residuo che sarebbe spettato al presidente cessato.

5. Il presidente, sentita la giunta, entro trenta giorni dalla sua elezione convoca il consiglio dell'Unione per presentare le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare.

Art. 28

Ruolo, attribuzioni e competenze

1. Il presidente è l'organo responsabile dell'amministrazione, rappresenta l'ente anche in giudizio, convoca e presiede il consiglio e la giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti, esercita le altre funzioni attribuite dalla legge e dal presente statuto.

2. Il presidente esprime la propria volontà a mezzo di decreti, immediatamente efficaci, che sono pubblicati all'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi.

3. Il presidente coordina l'azione degli assessori indirizzando agli stessi direttive in attuazione delle determinazioni del consiglio e della giunta.

4. Il presidente può affidare compiti di approfondimento per determinate materie ai componenti della giunta e del consiglio, dandone comunicazione al consiglio nella prima seduta utile.

5. Il presidente inoltre:

a) stabilisce, d'intesa con la giunta, gli argomenti e le proposte da inserire all'ordine del giorno del consiglio;

b) provvede con proprio atto, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, alla nomina, alla designazione e alla revoca di rappresentanti in enti ed istituzioni entro 45 giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico;

c) nomina e revoca i responsabili apicali dei servizi dell'ente e formula direttive per indirizzarne l'azione al miglior perseguimento degli obiettivi loro affidati;

d) può impartire autonome direttive organizzative riferite alle funzioni comunque attribuite all'Unione da soggetti diversi dai comuni;

e) sovrintende all'esecuzione degli atti al fine di assicurarne la conformità agli indirizzi dettati dal consiglio e dalla giunta;

f) promuove, sottoscrive ed assume iniziative per concludere accordi di programma e protocolli d'intesa con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;

g) promuove, tramite il segretario, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività dell'Unione;

h) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il consiglio dell'Unione;

i) firma i verbali e gli originali delle deliberazioni degli organi collegiali dell'ente congiuntamente al segretario;

j) firma, per quanto di competenza, tutti gli atti e documenti inerenti l'attività amministrativa dell'ente, per i quali tale potere non sia attribuito dalla legge e dallo statuto e dai regolamenti al segretario e ai responsabili dei servizi;

k) svolge ogni altra funzione conferita dalla legge, dai regolamenti e dal presente statuto, nel rispetto del principio della separazione fra poteri di indirizzo e controllo politico-amministrativo, e poteri di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, che spettano ai responsabili degli uffici;

l) assicura una adeguata informazione ai gruppi consiliari sulle attività di preparazione del consiglio e su

tutte le questioni che vengono poste all'attenzione del consiglio;

m) fornisce a tutti i consiglieri e gruppi consiliari gli elementi utili per esercitare una costante funzione di verifica e controllo sull'attività politico-amministrativa svolta dall'ente;

n) cura le questioni che riguardano lo "status" e le prerogative dei consiglieri in ordine all'esercizio del loro mandato;

o) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo, ove istituita.

p) conferisce incarichi di collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità direttamente correlati all'attuazione dell'indirizzo politico-amministrativo, su deliberazione della giunta e nel rispetto del regolamento di organizzazione dell'Unione;

q) nomina gli organismi di controllo e valutazione previsti dalla legge e dai regolamenti, con esclusione dell'organo di revisione contabile.

Art. 29

Il Vicepresidente

1. Il vicepresidente è nominato dal presidente dell'Unione tra i componenti della giunta.

2. Il vicepresidente svolge le funzioni vicarie del presidente e lo sostituisce, in via generale, in caso di assenza o impedimento.

3. Nel caso di contemporanea assenza del presidente e del vicepresidente, le funzioni vicarie sono temporaneamente svolte dal sindaco del comune con maggiore dimensione demografica.

Art. 30

Cessazione

1. Per tutti i casi di cessazione dalla carica del presidente, comprese morte, dimissioni o sopravvenute cause di incompatibilità, la giunta rimane in carica e le funzioni di presidente vengono esercitate dal sindaco del comune di maggiore dimensione demografica ai sensi dell'articolo 34 comma 6 della legge regionale n. 68 del 2011.

2. Nel caso di dimissioni volontarie da presidente, queste sono indirizzate alla giunta e devono essere presentate personalmente o tramite delegato con atto autentificato e assunte immediatamente al protocollo dell'ente. In ogni caso, le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

CAPO VI

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

*Art. 31**Principi generali*

1. Gli uffici e i servizi dell'Unione sono organizzati secondo i principi di buon andamento, imparzialità, economicità, funzionalità, efficienza ed efficacia.

2. L'organizzazione delle strutture è impostata secondo uno schema flessibile in rapporto ai programmi dell'amministrazione e al progressivo trasferimento di funzioni e servizi comunali o di funzioni e compiti conferiti o assegnati dalla Regione o dalla Provincia.

3. L'Unione assume come modello di riferimento, limitatamente alle funzioni svolte per conto dei comuni, un'organizzazione reticolare, i cui punti di contatto con gli utenti rimangono ampiamente decentrati sul territorio a livello comunale e attuati direttamente dalle singole amministrazioni comunali. Presso ogni comune sono collocati sportelli al pubblico e sono garantiti ai cittadini e alle imprese servizi di informazione, di ricezione di domande e di istanze, di conoscenza degli atti adottati che li riguardano.

4. L'Unione garantisce al personale e alle organizzazioni sindacali che li rappresentano la costante informazione sugli atti e sui provvedimenti attinenti i dipendenti medesimi, nonché il pieno rispetto delle norme di legge e contrattuali in materia di diritti sindacali. L'organizzazione è ispirata a principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale e qualificazione professionale del personale.

5. Il funzionamento e l'attività amministrativa si uniformano al principio della separazione fra poteri di indirizzo e controllo politico-amministrativo, che spettano agli organi di governo, e poteri di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, che spettano ai responsabili degli uffici.

6. L'Unione promuove l'ottimizzazione della qualità dei servizi erogati ai cittadini anche mediante l'uso di strumenti informatici che assicurino la connessione e l'effettiva integrazione tra gli uffici dei comuni e quelli dell'Unione.

*Art. 32**Organizzazione degli uffici e dei servizi*

1. L'Unione disciplina l'organizzazione degli uffici e dei servizi mediante un regolamento approvato dalla giunta nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio e dei principi statutari.

2. Il regolamento definisce l'assetto della struttura organizzativa dell'Unione e disciplina l'esercizio delle

funzioni di direzione determinandone finalità e responsabilità. In particolare regola, ove possibile in modo uniforme o unitario con i comuni membri:

a) l'organizzazione e l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

b) le modalità di assunzione del personale, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali, secondo principi fissati dal decreto legislativo n. 165 del 2001;

c) le modalità per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi al segretario, ai funzionari dirigenti e le relative modalità di sostituzione nei casi di assenza, vacanza o impedimento;

d) i requisiti della figura del vicesegretario;

e) le modalità per il conferimento degli incarichi ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

f) le modalità e i limiti delle autorizzazioni a svolgere attività lavorative estranee al rapporto di impiego;

g) le modalità di individuazione, misurazione e valutazione della performance dell'ente, dei responsabili e dei dipendenti;

h) i requisiti e le modalità di nomina degli organismi di valutazione e controllo interno;

i) l'ufficio responsabile e le modalità per l'esercizio del potere disciplinare, nell'ambito delle disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali e decentrati del comparto;

j) le altre questioni riguardanti l'organizzazione e il personale indicate dal presente statuto, dalle leggi e dai regolamenti.

*Art. 33**Segretario*

1. La dotazione organica dell'Unione prevede obbligatoriamente la qualifica di segretario quale vertice dell'organizzazione dell'ente. Il regolamento di organizzazione definisce i requisiti di accesso al posto in rapporto alle funzioni di assistenza giuridico – amministrativa agli organi dell'ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti e alle funzioni di direzione generale della struttura organizzativa.

2. Qualora il posto risulti vacante, il segretario è nominato dal presidente, sentita la giunta, tra il personale apicale dell'Unione e dei comuni in possesso dei requisiti previsti dal regolamento. Il presidente può nominare un soggetto esterno in possesso dei requisiti richiesti, ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e nel rispetto del regolamento di organizzazione e dei principi di trasparenza e professionalità stabiliti dall'ordinamento.

3. La durata in carica del segretario, nominato ai sensi del comma 2, non può eccedere il mandato del presidente

dal quale è stato nominato e può essere revocato con provvedimento motivato del presidente per violazione dei doveri d'ufficio, previa deliberazione della giunta.

4. Il segretario, purché in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alla carriera dei segretari comunali dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, roga, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione dell'Unione, gli atti ed i contratti e presta la propria assistenza nei casi di stipula dei contratti per scrittura privata, autenticandone le sottoscrizioni, applicando le disposizioni di cui agli articoli 40, 41, 42, e la relativa tabella "D" della legge 08 giugno 1962, n. 604.

5. Il presidente, qualora il posto risulti vacante, può nominare tramite convenzione un segretario di un comune aderente all'Unione.

Art. 34

Funzioni di responsabilità

1. I responsabili dei servizi svolgono funzioni di direzione, consulenza e coordinamento della struttura organizzativa alla quale sono preposti e rispondono al segretario del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla amministrazione in rapporto alle risorse effettivamente disponibili. Ad essi compete la valutazione del personale assegnato al servizio, l'adozione degli atti gestionali e contrattuali che impegnano l'amministrazione verso terzi e il rilascio di autorizzazioni e di pareri tecnici di competenza del servizio, previsti dalla legge e dal regolamento o richiesti dagli altri organi della Unione o dei comuni associati.

2. Ai responsabili competono, pertanto, l'espressione dei pareri di cui all'articolo 49 e i compiti gestionali previsti all'articolo 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non espressamente riservati agli organi di governo o al segretario dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti. I responsabili dell'Unione rendono detti pareri sugli atti sottoposti all'approvazione del consiglio e della giunta dell'Unione.

3. I responsabili dei servizi dell'Unione esprimono i pareri e compiono le attività previste dalla legislazione statale o regionale anche per i singoli comuni associati, quando la legislazione medesima stabilisce che determinati atti, attinenti a funzione che sono esercitate in forma associata, debbano comunque essere adottati dagli organi di governo dei singoli comuni.

4. Le relative funzioni sono definite, disciplinate e attribuite ai sensi dello statuto e del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 35

Atti di gestione

1. La forma dei provvedimenti amministrativi e di organizzazione adottati dal segretario e dai responsabili è la determinazione dirigenziale. Le determinazioni dirigenziali sono raccolte in originale, cartaceo o digitale, e numerate in un unico registro; sono immediatamente efficaci, salvo che comportino spese o minori entrate, nel qual caso divengono efficaci con l'apposizione del visto di copertura finanziaria del responsabile del servizio economico-finanziario.

2. Copia di ciascun provvedimento è pubblicata, a cura del segretario generale o di un suo delegato, all'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi, nel rispetto delle norme sulla riservatezza di terzi.

Art. 36

Vicesegretario dell'Unione

1. Al fine di coadiuvare il segretario dell'Unione nell'esercizio delle funzioni attribuitegli dalla legge e dal presente statuto, è istituita la figura di vicesegretario.

2. Oltre alla funzione di collaboratore e di ausilio egli lo sostituisce in caso di assenza, impedimento e vacanza, nei modi e nei termini previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

3. Qualora la giunta non proceda alla nomina del vicesegretario in caso di assenza temporanea del segretario, l'incarico e le funzioni di vicesegretario possono essere conferite direttamente, per un periodo non superiore a 30 giorni, dal segretario con atto di gestione del personale.

Art. 37

Personale dell'Unione

1. L'Unione, oltre ai propri dipendenti, può avvalersi di personale distaccato, comandato o di collaboratori esterni.

2. La giunta, al fine di far fronte al progressivo trasferimento di funzioni e servizi comunali, può accertare la necessità di trasferimento o di distacco, anche parziale, di personale dei comuni partecipanti.

3. L'Unione si avvale, per l'esecuzione delle opere relative alla bonifica ed alla sistemazione idraulico-forestale, come previsto dalla pertinente legislazione regionale, dell'opera di salariati a tempo determinato ed indeterminato, assunti con contratto di diritto privato, nel rispetto del contratto nazionale di categoria.

*Art. 38**Procedimenti disciplinari*

1. Le norme disciplinari sono individuate dalla legge e dalla contrattazione collettiva che determinano i doveri dei dipendenti, le relative sanzioni e la procedura per l'applicazione delle stesse, nonché dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che, in particolare, individua l'Ufficio di disciplina.

CAPO VII

ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

*Art. 39**Principi generali*

1. All'Unione si applicano le norme in materia di finanza e contabilità previste dalle leggi.

2. L'ordinamento finanziario e contabile è disciplinato, nei limiti stabiliti dalla legge, dal regolamento di contabilità approvato dal consiglio dell'Unione.

*Art. 40**Finanze dell'Unione*

1. L'Unione gode di autonomia finanziaria fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.

2. In particolare all'Unione competono entrate derivanti da:

- a) tasse, tariffe e contributi sui servizi affidati dai comuni;
- b) trasferimenti e contributi dello Stato, della Regione e degli enti locali;
- c) trasferimenti delle risorse finanziarie dei comuni partecipanti per il funzionamento dell'ente e per l'esercizio delle funzioni e dei servizi trasferiti, o comunque convenzionati;
- d) contributi erogati dall'Unione Europea e da altri organismi;
- e) contributi statali a titolo di incentivazione delle gestioni associate;
- f) trasferimenti della Regione e della Provincia per l'esercizio delle funzioni e servizi conferiti o assegnati;
- g) trasferimenti comunitari, statali, regionali e dei comuni partecipanti per spese di investimento;
- h) rendite patrimoniali;
- i) accensione di prestiti;
- j) prestazioni per conto di terzi;
- k) altri proventi o erogazioni.

3. L'Unione, entro i tre mesi antecedenti il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario, provvede, con deliberazione della giunta, a quantificare le risorse finanziarie che ogni

comune partecipante dovrà iscrivere nel proprio bilancio di previsione ai sensi del comma 2 lettera c).

4. I comuni partecipanti all'Unione si obbligano a trasferire le risorse necessarie per il funzionamento dell'ente nei termini e nelle misure stabilite con la deliberazione di approvazione del bilancio dell'Unione, secondo i parametri di cui all'art. 40-bis comma 3.

*Art. 40-bis**Modalità di determinazione e ripartizione delle spese*

1. Le spese relative alle funzioni fondamentali, di cui all'articolo 6 comma 1, sono ripartite tra i comuni in rapporto a parametri oggettivi individuati in base all'incidenza effettiva dei costi generali su ciascun servizio.

2. I parametri di ripartizione, di cui al comma 1, sono:

- a) per la Polizia Municipale e Amministrativa locale: la popolazione e l'estensione territoriale;
- b) per la Protezione Civile: la popolazione e l'estensione territoriale;
- c) per il Catasto: la popolazione, l'estensione territoriale e il numero di servizi resi.

3. Le spese di funzionamento dell'Unione sono ripartite tra i comuni in base alla popolazione e all'estensione territoriale.

4. Le spese per le quali non sono indicati dal presente statuto i criteri di attribuzione delle risorse finanziarie sono sostenute da trasferimenti dei comuni quantificati in misura proporzionale alla popolazione.

5. I parametri di cui sopra sono ulteriormente esplicitati e quantificati dalla giunta dell'Unione, cui spetta la facoltà di indicare i parametri relativamente a nuove funzioni trasferite, nonché, per ciascuna funzione, parametri aggiuntivi di perequazione che tengano conto delle diverse situazioni e potenzialità di ciascun ente.

*Art. 41**Bilancio e programmazione finanziaria*

1. Il consiglio delibera il bilancio annuale di previsione predisposto dalla giunta entro i termini previsti per i comuni, con i quali si coordina al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale.

2. Il bilancio annuale di previsione è redatto ai sensi di legge osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, integrità e pareggio economico finanziario.

3. Il bilancio annuale è corredato dalla relazione previsionale e programmatica e dal bilancio di previsione triennale.

Art. 42
Controllo di gestione

1. L'Unione applica le procedure del controllo di gestione al fine di valutare l'utilizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali, di comparare i costi con la quantità e qualità dei servizi erogati e di verificare la funzionalità dell'organizzazione e il grado di realizzazione degli obiettivi programmati.

2. Il controllo di gestione si svolge secondo le modalità stabilite nel regolamento di contabilità nel rispetto della normativa vigente.

Art. 43
Rendiconto di gestione

1. Il consiglio approva il rendiconto di gestione entro il termine previsto dalle disposizioni normative vigenti su proposta della giunta che lo predispone insieme alla relazione illustrativa e agli allegati previsti dalla legge.

2. Copia del rendiconto è resa disponibile ai consigli comunali.

Art. 44
Revisore dei conti

1. Il revisore dei conti è scelto secondo quanto disposto dalla normativa vigente.

2. Competono al revisore le funzioni previste dalla legge e dal regolamento di contabilità.

3. Il revisore non è revocabile, salvo i casi previsti dalla legge o per incompatibilità sopravvenuta. L'esercizio delle funzioni di revisore è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale resa a favore dell'Unione.

4. Nell'esercizio delle sue funzioni il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

5. La cancellazione o la sospensione dal ruolo professionale è causa di decadenza.

Art. 45
Servizio di tesoreria

1. Il servizio di tesoreria è affidato, mediante procedura ad evidenza pubblica, ad un soggetto abilitato nel rispetto della normativa vigente in materia.

2. Il servizio di tesoreria è disciplinato dal regolamento di contabilità e dalla convenzione con il tesoriere.

Art. 46
Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Unione è costituito:

a) dai beni mobili e immobili della estinta Comunità Montana Media Valle del Serchio alla quale l'Unione subentra ai sensi della legge regionale n. 68 del 2011;

b) dai beni mobili e immobili acquisiti dalla Unione in seguito alla sua costituzione.

CAPO VIII
DURATA, RECESSO E SCIoglimento

Art. 47
Durata dell'Unione

1. L'Unione ha una durata di 10 anni rinnovabile tacitamente per lo stesso periodo, salvo il diritto di recesso del singolo comune o la facoltà di scioglimento.

Art. 48
Recesso di un comune

1. Il comune partecipante all'Unione può recedervi unilateralmente non prima di 3 anni dalla data di costituzione.

2. La manifestazione di volontà di recedere deve essere deliberata entro il 30 giugno. Il recesso dall'Unione deve avvenire secondo le seguenti modalità:

a) il consiglio comunale del comune recedente assume una deliberazione con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, evidenziando i motivi che hanno determinato la volontà di recedere;

b) il presidente dell'Unione entro i successivi 30 giorni pone all'ordine del giorno del consiglio dell'Unione l'esame della decisione assunta dal comune recedente con la relativa motivazione; il consiglio dell'Unione assume le necessarie iniziative per favorire la permanenza del comune e le comunica al comune medesimo;

c) il consiglio comunale del comune recedente assume una deliberazione con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, con la quale conferma o revoca la propria volontà di recedere, tenuto conto delle comunicazioni del consiglio dell'Unione.

3. La deliberazione del comune di cui al comma 2, lettera c), è assunta, ai fini della efficacia per il recesso, trascorsi non meno di 90 giorni l'una dall'altra; la stessa è trasmessa entro 10 giorni dalla sua adozione al presidente dell'Unione, ai sindaci dei comuni aderenti e, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2 della legge regionale n. 68 del 2011, alla giunta regionale.

4. Nel caso particolare che il recesso di un comune dall'Unione sia dovuto all'adesione di quel comune ad un'altra Unione o alla costituzione di una nuova Unione, il termine del recesso viene concordato tra l'Unione e il comune e non deve essere superiore a sei mesi con le modalità di cui agli articoli 48 e 49 e in deroga ai termini previsti per il recesso ordinario.

Art. 48-bis
Recesso dalle funzioni

1. Si ha recesso dalle funzioni allorché uno o più enti richiedano di recedere da una o più funzioni tra quelle svolte in forma associata, ma non dall'Unione. Il recesso da funzioni e servizi già trasferiti è deliberato con le stesse modalità previste per il recesso dall'Unione. Il recesso ha effetto dal primo giorno del mese successivo al decorso di sei mesi dall'esecutività della delibera relativa.

2. Il recesso da una data funzione può essere anche deciso consensualmente e contemporaneamente da tutti i comuni che aderivano alla stessa.

3. In ogni caso il recesso da una o più funzioni implica le modifiche al presente statuto come previsto dalla legge regionale n. 68 del 2011.

Art. 49
Effetti e adempimenti derivanti dal recesso

1. Il recesso ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui viene espressa la volontà di recedere.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, il termine dal quale ha effetto il recesso decorrerà dalla data stabilita dalla giunta regionale ai sensi dell'articolo 50, comma 2, della legge regionale n. 68 del 2011.

3. Il responsabile del servizio economico finanziario dell'Unione, entro 60 giorni dalla data di adozione della deliberazione di conferma del recesso di cui all'articolo 48, comma 2, lettera c), predisponde un piano in cui si dà conto dei rapporti attivi e passivi, dei beni e delle risorse strumentali acquisiti dall'Unione per l'esercizio delle funzioni conferite dal comune recedente.

4. Il piano è approvato dalla giunta dell'Unione unitamente alla convenzione da stipulare con il comune interessato. La sottoscrizione della convenzione definisce i rapporti tra l'Unione e il comune conseguenti al recesso.

5. Se la convenzione non è sottoscritta entro 3 mesi dalla data di adozione della deliberazione di cui all'articolo 48, comma 2, lettera c), la definizione dei

rapporti tra l'Unione e il comune è demandata, su iniziativa del presidente, ad un collegio composto da un rappresentante del comune receduto, un rappresentante dell'Unione ed un terzo rappresentante nominato dalle parti. L'esito dei lavori del collegio è sottoposto alla giunta, le cui determinazioni sostituiscono a tutti gli effetti la convenzione.

6. In caso di recesso:

a) obbligazioni: il comune receduto rimane obbligato soltanto per gli impegni assunti antecedentemente alla data di adozione della delibera di recesso di cui all'articolo 48, comma 2, lettera c), che sono gestiti fino alla naturale scadenza da parte dell'Unione sulla base della convenzione di cui al comma 4. Tale disposizione si applica anche per gli impegni relativi al personale assunto a tempo determinato.

b) patrimonio: il patrimonio acquisito dall'Unione rimane nella disponibilità dell'Unione medesima ad eccezione di ciò che è stato conferito dal comune receduto ritenuto non indispensabile per l'esercizio associato delle funzioni comunali. E' escluso il patrimonio derivante dalla successione della soppressa Comunità Montana Media Valle del Serchio. I beni concessi dal comune all'Unione in comodato d'uso restano nella disponibilità dell'Unione fino alla sua estinzione, salvo diversa determinazione della convenzione. Il comune receduto rientra nella disponibilità dei beni conferiti all'Unione nel caso in cui gli stessi non siano necessari per il regolare svolgimento dell'attività istituzionale e amministrativa dell'Unione stessa. Al comune receduto non spettano comunque diritti sui beni dell'Unione acquisiti, in tutto o in parte, con contributi statali e regionali; non spetta altresì la quota di patrimonio costituito con i contributi concessi dai comuni aderenti qualora lo stesso non sia frazionabile per motivi tecnici o quando il suo frazionamento ne possa pregiudicare la funzionalità e la fruibilità.

c) personale: il personale distaccato o comandato presso l'Unione dal comune torna a svolgere la propria attività nel comune di appartenenza. Il personale trasferito continua a svolgere la propria attività presso l'Unione.

d) interventi: sono di competenza dell'Unione gli interventi oggetto di programmazione regionale, provinciale o locale fino ad esaurimento del ciclo di programmazione anche nel territorio del Comune receduto.

e) Procedimenti in corso: l'Unione svolge tutte le attività necessarie per la conclusione dei procedimenti in corso, nonché di tutti rapporti giuridici attivi e passivi e degli eventuali contenziosi insorti che riguardano quel dato comune antecedentemente all'adozione della delibera di recesso del Comune.

7. Entro la data fissata per il recesso il comune recedente dovrà aver provveduto alla regolazione di tutti i rapporti finanziari passivi nei confronti dell'Unione. Fatte salve le diverse previsioni del presente statuto,

restano comunque validi tutti gli obblighi generali dei comuni previsti dalla legge regionale n. 68 del 2011.

*Art. 50
Scioglimento*

1. L'Unione è sciolta quando tutti i comuni deliberano lo scioglimento. L'Unione è altresì sciolta quando la maggioranza dei comuni recede dalla stessa anche in tempi diversi. Può costituire causa di scioglimento dell'Unione anche un mutamento del quadro legislativo regionale che privi l'Unione dell'esercizio di funzioni regionali reputate indispensabili per la governance territoriale dell'ambito di riferimento.

2. La manifestazione della volontà di sciogliere l'Unione e lo scioglimento dell'Unione devono avvenire secondo le seguenti modalità:

a) il consiglio dell'Unione, su proposta unanime della giunta dell'Unione, adotta una deliberazione con la quale propone ai comuni di sciogliere l'Unione. La deliberazione è adottata con la maggioranza dei due terzi dei componenti del consiglio e costituisce l'atto di avvio del procedimento di scioglimento;

b) i consigli comunali dell'Unione adottano, con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, una deliberazione con la quale si pronunciano sullo scioglimento dell'Unione. Le deliberazioni dovranno essere trasmesse alla giunta regionale.

*Art. 51
Effetti, adempimenti ed obblighi
derivanti dallo scioglimento*

1. Lo scioglimento dell'Unione ha effetto allo spirare del termine del 31 dicembre dell'anno in cui è stato deliberato lo scioglimento se il presidente dell'Unione ha adottato l'atto di scioglimento entro il 30 giugno dello stesso anno, salvo il termine diverso stabilito dalla giunta regionale, ai sensi dell'articolo 50 comma 4 della legge regionale n. 68 del 2011. Se l'atto di scioglimento è stato adottato dopo il 30 giugno, lo scioglimento decorre allo spirare del 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato adottato l'atto. I termini dai quali ha effetto lo scioglimento valgono solo se è stata sottoscritta la convenzione di cui al comma 6 del presente articolo; diversamente, lo scioglimento ha effetto dal termine ulteriore previsto nella convenzione medesima.

2. Subito dopo l'atto di scioglimento dell'Unione, il presidente della stessa dispone che sia dato corso alla predisposizione di un piano con il quale si individua il personale dell'Unione a tempo indeterminato, a tempo determinato o a qualsiasi titolo assegnato all'ente che sarà trasferito ai comuni o all'ente competente per le funzioni assegnate all'Unione secondo i seguenti criteri:

a) di norma, il personale dell'Unione è trasferito all'ente che subentra nell'esercizio della funzione cui il personale medesimo era in via prevalente assegnato, previo il raggiungimento di accordi con gli enti locali interessati in assenza dei quali lo scioglimento non può avere corso;

b) il restante personale sarà assegnato ai comuni come stabilito dalla convenzione di cui al successivo comma 6 del presente articolo tra tutti i comuni dell'Unione, previo raggiungimento di accordi con gli enti locali interessati in assenza dei quali lo scioglimento non può avere corso.

3. La successione dei rapporti attivi e passivi instaurati dall'Unione avviene secondo i seguenti criteri:

a) definizione dei residui attivi e passivi inerenti l'attività dell'Unione, evidenziando le somme a destinazione vincolata e la corretta riferibilità delle spese impegnate e delle entrate accertate per le singole attività o funzioni svolte dall'Unione;

b) l'individuazione di un comune capofila quale soggetto di riferimento, in relazione alle singole funzioni, per il corretto adempimento delle obbligazioni assunte dall'Unione e la riscossione dei residui attivi accertati;

c) il trasferimento delle risorse al bilancio del comune individuato per gli adempimenti di cui al punto b);

d) la definizione dell'avanzo o disavanzo finale di gestione dell'attività dell'Unione e le modalità di riparto delle risorse o dei debiti accertati, le modalità di gestione degli altri rapporti non di natura finanziaria.

e) l'indicazione del comune che subentra in ogni singolo contenzioso in essere.

4. Il patrimonio acquisito dall'Unione sarà assegnato secondo i seguenti criteri:

a) copertura di eventuale disavanzo gestionale dell'attività dell'Unione al momento dello scioglimento; l'assegnazione del patrimonio ai comuni sulla base di criteri gestionali legati all'attività dell'Unione e delle modalità di ripartizione delle spese dei servizi associati comprese le partecipazioni societarie;

b) la vendita del patrimonio e le modalità di ripartizione dell'eventuale avanzo di gestione dell'attività dell'Unione.

5. I beni e le risorse strumentali acquisite dall'Unione per le funzioni esercitate per conto dei comuni saranno assegnati secondo i seguenti criteri:

a) definizione dei residui attivi e passivi inerenti l'attività dell'Unione evidenziando le somme a destinazione vincolata e la corretta riferibilità delle spese e delle entrate alle singole attività o funzioni svolte dall'Unione;

b) l'individuazione di un comune capofila quale soggetto di riferimento, in relazione alle singole funzioni, per il corretto adempimento delle obbligazioni assunte dall'Unione, la conclusione dei procedimenti pendenti, la

riscossione dei crediti e il pagamento dei debiti accertati e le modalità di cessazione o trasferimento delle competenze relative alle gestioni associate;

c) il trasferimento delle obbligazioni, dei procedimenti pendenti e delle risorse al bilancio del Comune individuato per gli adempimenti di cui al punto precedente;

d) la definizione dell'avanzo o disavanzo finale di gestione della gestione associata e il riparto delle somme quantificate tra i comuni secondo le modalità di riparto delle spese previste per le funzioni esercitate per conto dei comuni.

6. Il piano è approvato dalla giunta dell'Unione all'unanimità o, dopo due votazioni, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Il contenuto del piano approvato si perfeziona mediante apposita convenzione tra tutti i comuni dell'Unione. La convenzione può contenere disposizioni diverse rispetto al piano ove i criteri suddetti siano inidonei a regolare i rapporti fra i comuni. La convenzione dà atto degli accordi raggiunti con gli enti locali interessati per le funzioni esercitate dall'Unione che, per legge, spettano agli enti medesimi. In assenza della stipula della convenzione, adottata in coerenza con gli accordi suddetti, lo scioglimento non ha luogo.

7. Per quanto non previsto dagli accordi si applica l'articolo 49, commi 2 e 3 della legge regionale n. 68 del 2011.

CAPO IX MODIFICHE STATUTARIE

Art. 52 *Modifiche statutarie*

1. Lo statuto è modificato con le procedure del presente articolo.

2. L'iniziativa per le modifiche statutarie spetta ad ogni sindaco e al presidente dell'Unione. Quando si intende procedere ad una modifica statutaria, il presidente dell'Unione, di propria iniziativa o su richiesta di un sindaco, convoca la giunta che delibera con i quorum di cui al comma 7 del precedente articolo 25.

3. Se tutte le deliberazioni dei comuni sono conformi alla proposta della giunta, il presidente dell'Unione dichiara con proprio atto concluso il procedimento di approvazione della modifica statutaria che viene nell'atto riportata integralmente, dispone la pubblicazione dell'atto sul BURT e l'invio al Ministero dell'Interno, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. Se la modifica statutaria attiene la cessazione delle

funzioni e servizi di cui all'articolo 6, la proposta di cui al comma 2 è corredata da uno schema di convenzione che disciplina termini e gli effetti della cessazione. La convenzione è approvata congiuntamente alla modifica statutaria dai consigli comunali ed è stipulata dal presidente e dai sindaci dei comuni.

CAPO X NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 53 *Norme transitorie*

1. Il presidente dell'Unione, quantunque non sindaco, ai sensi dell'articolo 110 della legge regionale n. 68 del 2011, resta in carica fino alla cessazione dello stesso. Dalla cessazione si applica quanto disposto dall'articolo 27 comma 3 del presente statuto.

2. In caso di cessazione del presidente non sindaco di cui al comma 1 e fino all'elezione del nuovo presidente, le medesime sono svolte dal sindaco del comune di maggiore dimensione demografiche fino all'elezione del nuovo presidente ai sensi del precedente articolo 27 comma 1.

3. In assenza delle condizioni di cui all'articolo 55 comma 4 lettera d) della legge regionale n. 68 del 2011, non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17 comma 3 e dall'articolo 25 comma 5 del presente statuto.

Art. 54 *Atti regolamentari*

1. Fino all'emanazione dei propri atti regolamentari da parte degli organi dell'Unione si applicano, provvisoriamente e in quanto compatibili, i regolamenti già vigenti della comunità Montana Media Valle del Serchio.

Art. 55 *Inefficacia degli atti*

1. Gli atti adottati dai comuni partecipanti concernenti il recesso dei comuni partecipanti e lo scioglimento dell'Unione sono inefficaci senza la preventiva comunicazione alla giunta regionale, ai sensi dell'articolo 50 della legge regionale n. 68 del 2011.

Art. 56 *Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili*

1. Il trasferimento di funzioni comunali all'Unione

determina, salvo quanto diversamente indicato negli atti di trasferimento e fatti salvi i diritti dei terzi, l'inefficacia totale delle normative regolamentari comunali dettate in materia dalla data di entrata in vigore delle disposizioni regolamentari sostitutive adottate dagli organi dell'Unione.

Art. 57

Norme generali

1. Il comune di Barga può eleggere i propri rappresentanti anche prima dell'entrata in vigore del presente statuto. Fino ad allora restano in carica i consiglieri attuali.

2. Decorso il termine di trenta giorni per la nomina dei rappresentanti del comune di Barga, si applicano le

disposizioni di cui all'articolo 29 della legge regionale n. 68 del 2011.

Art. 58

Norma finale

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente statuto si rinvia, in quanto applicabile, alla normativa statale e regionale in materia.

Art. 59

Entrata in vigore

1. Il presente statuto entra in vigore nei termini e con le modalità previste all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e articolo 24 comma 3 della legge regionale n. 68 del 2011.
